



### Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF)

Con il decreto legislativo del 3 agosto 2022 n. 131 (Decreto) è stata adeguata la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2017/2402 (Regolamento cartolarizzazioni), che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). In base al nuovo art. 4-septies.2 del TUF e fermi restando i compiti della BCE, la Banca d'Italia è l'autorità competente a vigilare sugli obblighi di cui ai seguenti articoli del Regolamento cartolarizzazioni quando nell'operazione di cartolarizzazione siano coinvolti una banca meno significativa<sup>(1)</sup>, una SIM diversa da quelle di classe 1, come definite dall'art.1, comma 1, lettera e-bis) del TUF, un intermediario finanziario ex 106 TUB o un gestore italiano<sup>(2)</sup> (di seguito, "intermediari vigilati"):

1. art. 5 (obblighi di *due diligence* per gli investitori istituzionali), quando uno dei soggetti di cui sopra detiene una posizione verso una cartolarizzazione o riceve istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale;
2. artt. 6 (mantenimento del rischio), 7 (obblighi di trasparenza), 8 (divieto di ricartolarizzazione) e 9 (criteri di concessione dei crediti) nelle cartolarizzazioni in cui uno di tali soggetti intervenga nel ruolo di cedente o prestatore originario o promotore o società veicolo per la cartolarizzazione (*securitisation special purpose entity*, SSPE). Se nelle cartolarizzazioni i cedenti, i prestatori originari, i promotori e le SSPE non sono tutti intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, quest'ultima esercita i poteri di vigilanza e d'indagine per il tramite degli intermediari vigilati, cui sono trasmesse le informazioni necessarie da parte dei soggetti non vigilati. Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di richiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

Nell'ottica di assicurare la conformità al quadro normativo stabilito dal Regolamento cartolarizzazioni e consentire un immediato esercizio da parte della Banca d'Italia dei suddetti poteri, si forniscono, nella nota allegata, prime indicazioni gli intermediari vigilati.

Per minimizzare i potenziali oneri a carico degli intermediari, in questa fase sono previsti obblighi di notifica solo con riferimento agli artt. da 6 a 8, secondo modalità coerenti con l'approccio adottato dalla BCE con riferimento alle banche significative. Non sono previsti invece obblighi di notifica per gli artt. 5 e 9. Peraltro, il pieno rispetto anche di questi ultimi articoli è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni; i relativi requisiti, in parte già incorporati nelle attuali Disposizioni di vigilanza, restano oggetto di verifica nel corso delle ordinarie attività di vigilanza.

Allo stesso modo non sono definite le modalità con cui gli intermediari vigilati dovranno raccogliere le informazioni dai soggetti non vigilati eventualmente coinvolti nelle cartolarizzazioni. Per quest'ultima tipologia di operazioni, la Banca d'Italia individuerà regole specifiche nell'ambito delle disposizioni secondarie che saranno poste in consultazione pubblica.

<sup>1</sup> Per banche meno significative (*less significant institution*, LSI) si intendono i soggetti che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2(16) del Regolamento (UE) 468/2014 della Banca Centrale Europea che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU).

<sup>2</sup> Per la definizione di "gestore" si rimanda all'art. 1, co. 1, lett. q-bis del TUF.



## COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

### 1. Ambito di applicazione

La presente comunicazione stabilisce le modalità con cui le banche meno significative<sup>(3)</sup>, le SIM diverse da quelle di classe 1, come definite dall'art.1, comma 1, lettera e-bis) del TUF, gli intermediari finanziari ex 106 TUB e i gestori italiani<sup>(4)</sup> effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito, "Regolamento cartolarizzazioni") quando agiscano come "cedenti", "prestatori originari" o "promotori" o società veicolo ("SSPE")<sup>(5)</sup> di operazioni di cartolarizzazione (di seguito, "Intermediari Vigilati").

La comunicazione individua le informazioni che gli Intermediari Vigilati che ricoprono uno dei ruoli indicati sono chiamati a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla *compliance* con gli articoli da 6 a 8.

I requisiti degli articoli da 6 a 8 si applicano a tutte le cartolarizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento cartolarizzazioni.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente comunicazione si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione emesse<sup>(6)</sup> dopo il 1 gennaio 2023<sup>(7)</sup>.

### 2. Notifiche alla Banca d'Italia

#### a. Assetti organizzativi e notifica di conformità al Regolamento cartolarizzazioni

La comunicazione di conformità dell'operazione di cartolarizzazione ai requisiti previsti dagli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni deve essere trasmessa con lettera firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione. Le funzioni di controllo – in linea con quanto previsto dal Regolamento cartolarizzazioni e dalle Circolari della Banca d'Italia sui controlli interni-<sup>(8)</sup> - sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dagli Intermediari Vigilati per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del Regolamento cartolarizzazioni.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia

<sup>3</sup> Per *less significant institution* (LSI) si intendono i soggetti che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2(16) del Regolamento (UE) 468/2014 della Banca Centrale Europea che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU).

<sup>4</sup> Per la definizione di "gestore" si rimanda all'art. 1, co. 1, lett. q-bis del TUF.

<sup>5</sup> Per le definizioni di "cedente" "promotore", "prestatore originario" e "SSPE" si rimanda all'articolo 2 del Regolamento cartolarizzazioni.

<sup>6</sup> Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43(9) Regolamento cartolarizzazioni.

<sup>7</sup> La Banca d'Italia può richiedere informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione realizzate prima del 1 gennaio 2023.

<sup>8</sup> Per le banche, la Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 della Circolare 285/2013, ivi incluse le specifiche disposizioni previste per i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione. Per gli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, Titolo III, Capitolo I della Circolare 288/2015.

b. Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni devono essere notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione (<sup>9</sup>). Per le operazioni realizzate entro il 31 marzo 2023, gli intermediari hanno due mesi di tempo per effettuare la notifica.

c. Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione

I cedenti o i promotori o i prestatori originari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati, che contiene informazioni relative alle seguenti categorie: (i) informazioni sull'operazione; (ii) informazioni sulle esposizioni cartolarizzate; (iii) informazioni sulle posizioni inerenti alla cartolarizzazione; (iv) conformità agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni.

d. Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni devono essere soddisfatti su base continuativa. Gli Intermediari Vigilati sono tenuti a notificare alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento cartolarizzazioni che, incidendo sulle caratteristiche delle operazioni, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1 gennaio 2019.

Alle notifiche per eventi significativi sopraggiunti si applicano le previsioni di cui al par. 2.b.

---

<sup>9</sup> Cfr. nota 4.